



legacoop

**Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue**  
**Ufficio Politiche del lavoro, Relazioni Industriali e Previdenza**

Alle Associazioni Nazionali di Settore  
Alle Legacoop Regionali e Territoriali  
Loro Sedi

*Roma, 7 aprile 2021*

**Oggetto: aggiornamento del protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**

Carissime e carissimi,

nella serata di ieri, 6 aprile, è stato sottoscritto fra governo e parti sociali l'aggiornamento del protocollo condiviso stipulato il 24 aprile dello scorso anno sulle misure necessarie a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sostanzialmente governo e parti sociali hanno rivisto il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 e poi aggiornato il 24 aprile dello stesso anno, adeguando le previsioni in esso contenute alle norme che nel tempo si sono succedute.

Il protocollo, allegato alla presente circolare, rappresenta un tassello importante della strategia nazionale per il contenimento e la soluzione dell'epidemia in corso e sommariamente ne illustriamo qui i principali punti.

#### **Premessa**

In premessa è stata confermata **la sospensione delle attività in caso di mancata attuazione del Protocollo.**

Rispetto al precedente protocollo è stato poi dato spazio, così anche come previsto dal DPCM del 2 marzo scorso, **al lavoro agile** auspicandone ove possibile **il massimo utilizzo da parte delle imprese e dei lavoratori.**

È stato poi inserito un rinvio ai protocolli settoriali siglati successivamente al Protocollo generale.

---

00161 Roma  
Via G.A. Guattani, 9  
tel. 0684439358  
fax 0684439396  
e-mail [ufficiolavoro@legacoop.coop](mailto:ufficiolavoro@legacoop.coop)  
<http://www.legacoop.coop>



## Punto 2

L'aggiornamento **chiarisce le modalità di riammissione del lavoratore risultato positivo**, in base a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, ed in particolare che **i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno potranno ritornare al lavoro solo dopo l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.**

È stato inserito uno punto specificatamente rivolto alle **attività produttive elencate nell'Allegato IX** del DPCM attualmente in vigore recante le misure di sicurezza per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

## Punto 3

Viene chiarito che **la gestione del flusso di informazioni, in caso di attività in appalto presso sedi comuni, dei lavoratori positivi all'appaltatore avviene per il tramite del medico competente** al fine di rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

## Punto 4

Per le attività di sanificazione degli ambienti di lavoro il Protocollo prende a riferimento la Circolare del **Ministero della Salute n.17644 del 22 maggio 2020.**

## Punto 6

È stata inoltre evidenziata l'obbligatorietà dell'uso della mascherina negli spazi condivisi, pur nel rispetto del metro di distanza tra i lavoratori. Su questo punto il documento chiarisce **che l'uso della mascherina cosiddetta chirurgica è il livello minimo di protezione** che potrà essere elevato, in caso di rischi specifici, all'uso di mascherine FFP2 o FFP3 in ragione di tali rischi.

## Punto 8

È stata sostituita la parola dipendenti con la parola lavoratori in modo tale da **inserire nell'ambito della turnazione prevista dal punto specifico anche i lavoratori senza rapporto di subordinazione.**

È stato **eliminato il divieto di effettuare viaggi e trasferte di lavoro.** Per quanto riguarda le trasferte nazionali e internazionali, il datore di lavoro con la collaborazione di Medico Competente e del RSPP aziendali, dovrà valutare l'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

## Punto 10

**Continuano ad essere sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, salvo quelli previsti dall'art.25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021,** quali esami di qualifica dei percorsi di leFP, la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell'azienda stessa, i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuale e quelli che necessitano di attività di laboratorio. È sempre garantita la possibilità della formazione a distanza laddove possibile.

## Punto 12

**Nel protocollo per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori** si sollecitano i datori di lavoro al recupero graduale delle visite mediche previste, in coerenza con quanto indicato dalla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.

**Infine, vengono ampliate poi le competenze del medico competente,** laddove previsto, sia in termini di collaborazione con i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) sia nella valutazione di altri elementi quali l'adozione ed attuazione delle misure di contenimento del virus, la sorveglianza sanitaria straordinaria, la campagna di screening.



È chiarito che la riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID -19 avviene nel rispetto della normativa di riferimento e, in caso di sintomi gravi e ricovero ospedaliero, **per il tramite di una visita medica preventiva per valutarne l' idoneità alla mansione** e determinare profili specifici di rischiosità.

Cordiali saluti,  
Antonio Zampiga